



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. **39** in data **21/06/2025**

**MODIFICA DELLA VIABILITA' NELLE VIE DEL CENTRO DEL PAESE PER LA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MERCATINI SERALI DEL VENERDI '-NOTTI
D'ESTATE 2025"**

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it


Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)

Tel. 051 6555639 /333 2661466

E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

CONSIDERATO che in Monghidoro (BO), ogni venerdì dal 04 luglio al 29 agosto 2025, lungo le vie del paese, si terranno i tradizionali Mercatini serali del venerdì, e sarà previsto un notevole afflusso di partecipanti;

VISTA la richiesta presentata in data 20/06/2025, acquisita al P.G. n. 6529/2025, dallo "IAT Monghidoro", Ufficio informazioni ed accoglienza turistica, con sede in Monghidoro Via Matteotti n. 1, tendente ad ottenere l'emissione di un'ordinanza istitutiva della modifica della viabilità nelle vie principali del paese al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "Mercatini serali – Notti d'Estate 2025" nelle giornate di Venerdì ricomprese nel periodo che va dal 04 luglio 2025 al 29 Agosto 2025;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

RAVVISATA la necessità di garantire il regolare e sicuro svolgimento dell'evento, prevenendo altresì pericoli e danni a persone e cose, intervenendo pertanto sulla disciplina della circolazione veicolare in vigore sulle strade di cui in oggetto;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la responsabilità della II^ Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale" ;

ORDINA

l' assoluto divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, eccetto a quelli in uso agli operatori partecipanti alla suddetta manifestazione, ed ai veicoli di soccorso e di polizia, dalle ore 18,30 alle ore 24:00 di ogni venerdì, a partire dal 04 luglio fino al 29 agosto 2025, e più precisamente, 04-11-18 e 25 luglio e 01-08-15-22 e 29 agosto/2025, lungo le seguenti strade comunali:

- Piazza Ramazzotti;
- Via G. Garibaldi, fino alla intersezione con il piazzale largo G.P. da Palestrina;
- Via Vittorio Emanuele II, fino al civico n. 24;
- Viale Roma, fino al civico n. 9;
- Via G. Matteotti, fino al civico n. 1.

DISPONE

che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:

L'Area Tecnica Comunale, tramite il competente personale, avrà cura di rendere nota la presente Ordinanza tramite l'apposizione della prescritta segnaletica mobile.

Il comitato organizzatore dovrà adottare, a propria cura e spese, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli autorizzati e dovrà provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Al termine delle manifestazioni, a cura degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro verrà collocato per l'evento, gli stessi dovranno altresì provvedere alla pulizia delle strade e piazze interessate;

Gli organizzatori assumano ogni responsabilità derivante dalle manifestazioni autonomamente allestite ed in particolare sollevino il Comune di Monghidoro da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dagli spettatori o da altri utenti della piazza e dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dagli organizzatori;

AVVERTE

Che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio On line del Comune di Monghidoro.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Ufficiali / Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, gli interessati potranno presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura della stessa, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).